COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Prot. n° 5208

Ordinanza n.33 dell'8 maggio 2020

DIVIETO DI SPERIMENTAZIONE E O INSTALLAZIONE DELLA TECNOLOGIA 5 G

IL SINDACO

Premesso che:

- il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/18/CONS, ha approvato con delibera n. 231/18/CONS le procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5.27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);
- il 5G si basa su microonde a radio frequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, anche dette "onde millimetriche", che comportano due applicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radio frequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di un maggiore numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio; - le radio frequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;
- il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea, affermando come il "5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche", ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all'Italia, sui pericoli socio-sanitari derivabili dall'attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte conosciute sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando l' urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;
- il Parlamento Europeo nella Risoluzione del 2009 e l'Assemblea del Consiglio d' Europa con la Risoluzione n. 1815 del 2011 hanno richiamato gli stati membri a riconoscere l'elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;
- riscontrati gli "effetti nocivi sulla salute umana", il 15 gennaio 2019 il Tar del Lazio (sent. n. 500/2019) ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Ambiente, del Ministero della Salute, e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di provvedere ad "*adottare una campagna informativa, rivolta alla intera popolazione, avente ad oggetto l'individuazione delle corrette modalità d'uso degli apparecchi di telefonia mobile (telefoni cellulari e cordless) e l'informazione dei rischi per la salute e per l'ambiente connessi ad un uso improprio di tali apparecchi*", mentre una serie di sentenze emesse nell'ultimo decennio dalla magistratura internazionale e italiana attestano il danno da elettrosmog, l'elettrosensibilità e il nesso causale telefonino-cancro anche oltre ogni ragionevole dubbio (Cassazione 2012), tanto che note compagnie internazionali di assicurazioni come Swiss Re e Lloyd's non ne coprono più il danno;
- spetta al Sindaco di accertarsi nelle competenti sedi, delle conseguenze di ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale;

COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- spetta al Sindaco quale massima autorità sanitaria locale in ossequio all'art. 32 della Costituzione ed al principio generale di precauzione, sancito dal diritto comunitario nonché dall'art. 3-ter del D. Lgs. n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili, per i cittadini, adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibili, eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;

Vista la proposta di Legge della Regione Marche n. 356/2020 ad oggetto "Norme in materia di impianti 5G Modifica alla legge regionale 30 marzo 2017 n. 12 (Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione)" ed in particolare l'articolo 1 che prevede per l'installazione o modifica di ciascun impianto radioelettrico che utilizzi la tecnologia 5G, il parere tecnico dell'ARPAM che è rilasciato previa acquisizione di specifico parere delle autorità sanitarie competenti in materia, relativamente ai possibili rischi per la salute della popolazione esposta";

Vista la mozione approvata dal Consiglio Regione delle Marche nella seduta del 18 febbraio 2020 che impegna, fra l'altro, il Presidente e la Giunta Regionale, a disporre che l'ARPAM prima del rilascio di pareri, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 marzo 2017, n. 12, su installazioni con tecnologia 5G, acquisisca preventivamente i pareri delle autorità sanitarie competenti in materia, relativamente ai possibili rischi per la salute della popolazione esposta;

Tenuto presente che il Comune di Montegiorgio ad oggi non ha in vigore il Piano Comunale per la localizzazione delle Antenne di telefonia mobile previsto dall'articolo 6 della L.R. n. 12 del 30 marzo 2017 della Regione Marche, di cui è in corso la procedura volta all'approvazione, strumento questo volto a disciplinare sul territorio comunale il corretto impianto ed utilizzo della tecnologia in questione;

Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 a norma del quale "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale" e che la situazione sopra descritta, in attesa di più approfonditi studi a livello scientifico e nelle more della redazione del piano comunale di localizzazione delle antenne di telefonia mobile, che possano assicurare la minimizzazione dei rischi per la salute pubblica, esige l'adozione di idonei provvedimenti sindacali contingibili e urgenti volti ad impedire per il momento qualunque tipo di installazione di impianti di trasmissione per la tecnologia 5G;

Visti gli articoli 32 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 11, della Legge n. 241/1990;
Visto l'articolo 174, comma 2, del T.U.E.L.;
Visto l'articolo 3-ter, del d. Lgs. n. 152/2006;
Per le suddette motivazioni;

ORDINA

di vietare a chiunque la sperimentazione o l'installazione del 5G sul territorio del Comune di Montegiorgio, nelle more della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall'International Agency for Research on Cancer, applicando il principio di precauzione che è principio generale dell'Unione Europea, prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l'industria e già disponibili sugli effetti delle radio frequenze, estremamente pericolosi per la salute dell'uomo e fino alla data di effettiva adozione del "Piano

COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Comunale per la localizzazione delle Antenne di telefonia mobile" previsto dall'articolo 6 della L.R. n. 12 del 30 marzo 2017 della Regione Marche e comunque fino al 31 dicembre 2020.

DISPONE

che venga data adeguata diffusione della presente ordinanza.

AVVERTE

che avverso il presente atto è ammesso ricorso:
- entro 120 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti della legge 24 novembre 1971 n. 1199;
- entro 60 gg dalla scadenza del termine della pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche di Ancona nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 104/2010.

Il Sindaco
Michele Ortenzi

COMUNE DI MONTEGIORGIO - FERMO